



**Comune di Vertova
(Provincia di Bergamo)**

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO E SULLA FRUIZIONE DELLA VALLE VERTOVA

Indice:

- Art. 1 – Oggetto e vigenza
- Art. 2 – Decorrenza e termini temporali
- Art. 3 – Motivazione e fine
- Art. 4 – Soggetti incaricati dei controlli
- Art. 5 – Contingentamento degli accessi
- Art. 6 – Punti d'accesso e presidi di controllo
- Art. 7 – Tariffe e prezzi dei pass d'accesso
- Art. 8 – Modalità d'acquisto dei pass d'accesso
- Art. 9 – Modalità d'accesso alla Valle Vertova
- Art. 10 – Rispetto dell'ecosistema
- Art. 11 – Rispetto della quiete della valle
- Art. 12 – Conduzione dei cani
- Art. 13 – Segnaletica e attrezzatura
- Art. 14 – Prescrizioni in caso di precipitazioni e maltempo
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Disposizioni finali

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Oggetto e vigenza

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'accesso al territorio e la fruizione dei servizi legati alla Valle Vertova. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in coerenza con le norme legislative e regolamentari vigenti.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 2

Decorrenza e termini temporali

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione con decorrenza e termine fissato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. In sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione della Giunta Comunale viene fissata la decorrenza al 01 aprile al 30 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 19:00.

Articolo 3

Motivazione e fine

- 1) La volontà di regolamentare la fruizione del territorio della Valle Vertova e contingentarne l'accesso è volta a:
 - a. preservare il patrimonio naturale della valle stessa; un accesso indiscriminato al territorio comporterebbe inevitabilmente un depauperamento naturalistico, sia dal punto faunistico che floreale;
 - b. tutelare i visitatori da possibili rischi idrogeologici che si possono presentare lungo i sentieri della valle (es: frane, smottamenti, inondazioni, ecc.);
 - c. evitare fenomeni di afflusso incontrollato e di aggregazione sociali tali da favorire il proliferarsi di contagi e pandemie collettive (es: pandemia da Coronavirus).
 - d. promuovere servizi turistici, di informazione e di accoglienza;
- 2) Al fine di garantire un migliore servizio, il Comune di Vertova introduce un sistema di pass d'accesso a pagamento volto al sostegno delle spese per:
 - a. manutenzione della strada d'accesso alla Valle Vertova;
 - b. manutenzione dei parcheggi comunali utilizzati dai visitatori;
 - c. servizio di raccolta rifiuti e messa a disposizione di bagni chimici lungo il percorso;
 - d. creazione e manutenzione di sistemi informativi, segnaletica diffusa, pubblicazione e diffusione di materiale informativo al fine di rendere edotti i visitatori sulle situazioni di pericolo e sulle politiche di contingentamento da seguire e rispettare;
 - e. creazione di un sistema di allerta meteo integrato con il sito internet www.vallevertova.it e con apposito impianto semaforico o comunque luminoso che sia in grado di manifestare nettamente l'attivazione del divieto assoluto di circolazione, in concomitanza di particolari eventi atmosferici;

Articolo 4

Soggetti incaricati dei controlli

- 1) L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, si riserva di avvalersi della Polizia municipale nonché di altri soggetti, compresi i membri delle associazioni locali.

CAPO II

Prescrizioni relative all'accesso alla Valle Vertova

Articolo 5

Contingentamento degli accessi

- 1) L'accesso alla Valle Vertova, nel periodo e nella fascia oraria di cui all'art. 2, è soggetto a contingentamento nella misura di n. 1.400 accessi giornalieri. Con deliberazione di Giunta Comunale l'Amministrazione

Comunale può ridurre o incrementare il numero degli accessi al fine di perseguire i fini di cui all'art. 3.

- 2) Per il corretto monitoraggio del numero massimo di accessi giornalieri sono predisposti appositi indicatori e pannelli informativi. Alla data di pubblicazione del presente Regolamento sono allestiti:
 - a. un indicatore aggiornato in real-time sul sito www.vallevertova.it o www.vallevertova.com;
 - b. due pannelli informativi elettronici nel Comune di Vertova, più precisamente:
 - 1) all'incrocio tra Via Ferrari e Via Roma;
 - 2) in Piazza Vittorio Veneto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare o integrare la segnaletica informativa.

Articolo 6

Punti d'accesso e presidi di controllo

- 1) Al fine di verificare le limitazioni agli accessi di cui alla norma che precede sono istituiti due punti di controllo presidiati da personale incaricato dal Comune di Vertova, di seguito individuati:
 - a. in Via Cinque Martiri n.63, da Lunedì a Sabato;
 - b. in Via Cinque Martiri n.26, nella giornata di Domenica.

L'Amministrazione Comunale può istituire inoltre punti di controllo mobili lungo il percorso naturalistico della Valle Vertova al fine di garantire il corretto rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

- 2) Gli incaricati del presidio di controllo hanno il compito di verificare che il visitatore abbia correttamente acquistato il pass d'accesso. Tale controllo avviene mediante scansione del QR Code riportato sul biglietto o sul cellulare del visitatore. In caso di esenzioni/riduzioni del contributo previsto per l'accesso, gli incaricati del presidio possono procedere alla verifica di documentazione integrativa (es: richiedendo la carta d'identità e il codice fiscale del visitatore). La mancata esibizione di idonea documentazione comporta il decadimento dal beneficio di esenzione/riduzione di prezzo del pass d'accesso.
- 3) L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale, si riserva la possibilità di ridurre, modificare o implementare i punti di controllo presidiati, oppure di introdurre sistemi di controllo automatizzati, secondo le nuove esigenze che potrebbero emergere nel tempo.

Articolo 7

Tariffe e prezzi dei pass d'accesso

- 1) Le tariffe nonché tutte le eventuali agevolazioni o esenzioni vengono stabilite di anno in anno mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) In sede di prima applicazione, vengono definite le seguenti tariffe di accesso giornaliero:
 - a. 2,50€ per adulto;
 - b. 1,00€ per ragazzi al di sotto dei 18 anni;
 - c. 0,00€ (gratuito) per bambini al di sotto dei 13 anni;
 - d. 0,00€ (gratuito) per soggetti diversamente abili e per gli accompagnatori (fino ad un massimo di 2 accompagnatori per singolo soggetto diversamente abile);
 - e. 0,00€ (gratuito) per adulti sopra i 70 anni di età.
- 3) E' possibile procedere all'acquisto di un carnet di n.10 pass d'accesso per adulti ad un prezzo agevolato. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'importo del carnet è fissato a 18,00€.
- 4) Ogni pass d'accesso è monouso e valido per un singolo ingresso. In caso di registrazione e acquisto su piattaforma online, è possibile ripianificare la data di prenotazione fino a 48 ore prima del giorno inizialmente programmato. La ripianificazione della data di prenotazione può essere fatta una sola volta e nella medesima stagione.
- 5) Per i residenti nel Comune di Vertova, fermo restando il contingentamento degli accessi, è previsto un pass d'accesso stagionale che garantisce l'accesso nel periodo e nella fascia oraria di cui all'art. 2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il costo del pass stagionale è pari a 2,00€ cadauno. Ai soggetti muniti di pass d'accesso stagionale è riservato un numero di accessi fissato in n. 200 unità giornaliere, non rientranti nel computo del numero massimo di accessi giornalieri individuato all'art. 5

comma 1 del presente Regolamento.

- 6) E' previsto apposito pass per la circolazione di automezzi e disposta l'esenzione dal pagamento del pass d'accesso oggetto del presente Regolamento per le seguenti categorie di soggetti:
- a. privati residenti oltre il presidio di controllo di cui all'art. 6 comma 1;
 - b. proprietari o detentori di immobili/terreni in Valle Vertova ubicati oltre il presidio di controllo di cui all'art. 6 comma 1.
- 7) In prima applicazione del presente Regolamento, per i soggetti indicati al precedente comma:
- a. è data facoltà di richiedere n. 3 pass per la circolazione di automezzi per ciascuna unità immobiliare;
 - b. è assicurato il passaggio giornaliero fino a 5 targhe di automezzi per ciascuna unità immobiliare, per motivi legati al rapporto familiare/affettivo o personale.
- Le esenzioni al presente comma si intendono valide per un solo ingresso giornaliero, fino ad un massimo di 5 visitatori per veicolo, con parcheggio del mezzo esclusivamente su area privata e nel rispetto di tutte le ordinanze comunali sulla circolazione dei veicoli nel territorio del Comune.
- I soggetti interessati dal presente comma non rientrano nel computo del numero massimo di accessi giornalieri individuato all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.
- 8) Per i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo è fatto divieto assoluto di adottare comportamenti volti al palese abuso dell'esenzione a loro concessa, con adozione di condotte volte ad eludere le norme di contingentamento del presente Regolamento. A titolo esemplificativo, sono vietati e sanzionati comportamenti assimilabili ad attività di trasporto o bus navetta verso la Valle Vertova e che comportino il transito dai punti di controllo presidiati dal personale incaricato dal Comune di Vertova.
- 9) I soggetti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, al fine di usufruire delle agevolazioni/esenzioni sopra citate, devono procedere alla comunicazione secondo le modalità indicate all'art. 8. La mancata ottemperanza alle modalità indicate in tale articolo fa decadere da ogni agevolazione.
- 10) Per tutti i soggetti esercenti attività professionale, commerciale, industriale o silvo-agricola nel territorio oggetto del presente Regolamento si rinvia alle ordinanze comunali sull'accesso e circolazione dei mezzi nel territorio comunale.

Articolo 8

Modalità d'acquisto dei pass d'accesso

- 1) E' possibile procedere all'acquisto dei pass d'accesso mediante:
 - a. piattaforma online, sul sito www.vallevertova.it o www.vallevertova.com .
 - b. totem collocato presso Piazza Vittorio Veneto.
- 2) Per i soggetti definiti ai commi 5 e 6 dell'art. 7, al fine dell'ottenimento dell'esenzione o del pass d'accesso stagionale, è necessario procedere alla generazione degli stessi esclusivamente mediante piattaforma online.
- 3) Ai soggetti definiti ai commi 5 e 6 dell'art. 7 è dedicata apposita sezione online, dove sono implementate le funzioni avanzate di compilazione (es: possibilità di ottenere il pass d'accesso stagionale, ecc.).

Articolo 9

Modalità d'accesso alla Valle Vertova

- 1) Il pass oggetto del presente Regolamento permette al visitatore solamente l'accesso pedonale e ciclabile, con l'eccezione dei soggetti di cui art. 7 comma 6.

CAPO III

Prescrizioni relative alla fruizione della Valle Vertova

Articolo 10

Rispetto dell'ecosistema

- 1) Nel rispetto dell'ecosistema della Valle Vertova, è severamente vietato:
 - a) asportare o trafugare piante o animali;
 - b) accendere fuochi, lanciare o depositare corpi incendiari/esplosivo e simili (es: petardi);
 - c) abbandonare qualsiasi tipo di immondizia. I visitatori e gli utenti devono raccogliere e portare con sé i rifiuti prodotti;
 - d) campeggiare o bivaccare sul territorio della valle;
 - e) adottare qualsiasi altro comportamento lesivo dell'ecosistema delicato in cui ci si trova.

Articolo 11

Rispetto della quiete della valle

- 1) I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla pubblica decenza e al buon costume.
- 2) E' vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato.
- 3) E' vietato circolare nel territorio della valle in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.
- 4) Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, ecc. Radio, televisioni e simili possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.

Articolo 12

Conduzione dei cani

- 1) Il proprietario del cane e/o chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, sono sempre responsabili del suo controllo e della sua conduzione.
- 2) I cani devono essere condotti al guinzaglio. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.
- 3) E' obbligatorio portare con sé una museruola da applicare nel caso di minaccia all'incolumità di altre persone o cose o su richiesta dell'autorità competente.
- 4) E' obbligatorio avere con sé il necessario alla raccolta delle deiezioni del proprio cane.

Articolo 13

Segnaletica e attrezzatura

- 1) L'accesso alla Valle Vertova è consentito solamente lungo i percorsi e i sentieri indicati da apposita segnaletica. E' fatto espressamente divieto di:
 - a. arrampicarsi sulle pareti rocciose lungo i percorsi;
 - b. inoltrarsi nel bosco o su percorsi non segnalati;
 - c. tuffarsi nel torrente o nelle pozze naturali.
- 2) La strada principale e i sentieri sono riconducibili a tipici percorsi di montagna. Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della Legge Regionale 27 febbraio 2017 n. 5, chiunque intraprende un percorso della Rete escursionista lombardi il visitatore lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, ovvero i divieti emanati dalla Protezione Civile o da altre Autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante.
- 3) L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.

Articolo 14

Prescrizioni in caso di precipitazioni e maltempo

- 1) In caso di precipitazioni abbondanti o persistenti, alla luce degli attraversamenti e piccoli guadi presenti sul percorso, si rinvia alle norme sulla sicurezza della Valle Vertova definite nel Piano di Protezione Civile speditivo per la gestione delle emergenze vigente nel tempo.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Sanzioni

- 1) Il mancato rispetto delle norme che regolano la Valle Vertova comporta l'allontanamento immediato dalla valle stessa, oltre all'applicazione della sanzione quantificata da 20,00€ a 500€ in base alla norma violata. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, oltre alle spese di procedimento.
- 2) Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 sulle sanzioni amministrative, potrà far pervenire entro 30 gg dal ricevimento della notifica del verbale, le proprie controdeduzioni, redatte su carta semplice all'Amministrazione Comunale che provvederà all'istruttoria della pratica e, se ritenuto fondato l'accertamento, procederà alla irrogazione della sanzione oltre le spese istruttorie e postali quantificate in 10,00€ a pratica.

Articolo 16

Disposizioni finali

- 1) L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose di proprietà altrui legati al mancato rispetto del presente Regolamento.
- 2) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le tariffe, le condizioni d'accesso e di fruizione della Valle Vertova, l'ambito temporale di applicazione e ogni altra condizione riportata nel presente Regolamento qualora subentrino eventi che mutino le condizioni e le necessità.